

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

Circolare di Studio n.7 del 2019

COMUNICAZIONE DELLE SPESE SANITARIE AL SISTEMA TS

Ai fini dell'elaborazione della **dichiarazione dei redditi precompilata**, l'articolo 3 del Decreto Legislativo n.175 del 21 novembre 2014 al comma 3 ha previsto, **a partire dall'anno 2015**, l'obbligo da parte di determinati soggetti, operanti in ambito medico-sanitario, di comunicare al **Sistema tessera sanitaria** (sistema TS) i dati relativi alle **prestazioni sanitarie erogate nei confronti di persone fisiche**.

Inoltre, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, il recente decreto del ministero Economia e Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 dicembre 2019 individua, a decorrere dal 1 gennaio 2019, **nuovi soggetti obbligati** a trasmettere al sistema TS i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche.

1. Soggetti tenuti alla comunicazione

I soggetti di seguito indicati (**gruppo n.1**), a decorrere dal 1 gennaio 2015, sono obbligati a comunicare i dati delle prestazioni erogate nei confronti dell'assistito al sistema Tessera Sanitaria:

- aziende sanitarie locali;
- aziende ospedaliere;
- istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- policlinici universitari;
- farmacie (pubbliche e private);
- presidi di specialistica ambulatoriale;
- strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e integrativa;

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

- altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
- iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate (**a decorrere dal 1 gennaio 2016**).

Inoltre **a decorrere dal 1 gennaio 2016** il decreto del Ministero Economia e Finanze del 01/09/2016 ha ampliato la platea dei soggetti obbligati a comunicare al sistema TS i dati relativi alle prestazioni erogate **(gruppo n.2):**

- esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci (Parafarmacie);
- iscritti ad albi professionali degli psicologi;
- iscritti ad albi professionali degli infermieri;
- iscritti ad albi professionali delle ostetriche/i;
- iscritti ad albi professionali dei tecnici di radiologia medica;
- esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute;
- iscritti agli albi professionali di **veterinari** con riferimento alle spese veterinarie riguardanti specifiche tipologie di animali.

In ultimo **a decorrere dal 1 gennaio 2019** il decreto del Ministero Economia e Finanze del 22/11/2019 ha individuato ulteriori e nuovi soggetti, riportati nell'elenco di seguito, obbligati a comunicare al sistema TS i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche **(gruppo n.3):**

- iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

- iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
- iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
- iscritti all'albo della professione sanitaria di dietista;
- iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
- iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- iscritti all'albo della professione sanitaria di igienista dentale;
- iscritti all'albo della professione sanitaria di fisioterapista;
- iscritti all'albo della professione sanitaria di logopedista;
- iscritti all'albo della professione sanitaria di podologo;
- iscritti all'albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
- iscritti all'albo della professione sanitaria di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- iscritti all'albo della professione sanitaria di terapeuta occupazionale;
- iscritti all'albo della professione sanitaria di educatore professionale;
- iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- iscritti all'albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
- iscritti all'albo dei biologi.

2. Termini di invio delle spese sanitarie al sistema TS

Per i soggetti obbligati alla comunicazione delle spese sanitarie al sistema TS la comunicazione è effettuata **entro la fine del mese di gennaio** dell'anno successivo all'anno di sostenimento della spesa.

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

3. Opposizione da parte dell'assistito alla comunicazione dei dati al sistema TS

Ciascun paziente può chiedere al soggetto tenuto a comunicare le spese sanitarie al sistema TS, fatta eccezione per i veterinari, che i propri dati non vengano utilizzati (opposizione) ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente sul proprio sito.

L'**opposizione** da parte dell'assistito può essere manifestata attraverso due modalità:

- 1) in caso di scontrino parlante, non comunicando il proprio codice fiscale al soggetto che emette lo scontrino;
- 2) in tutti gli altri casi, chiedendo oralmente al medico o struttura sanitaria di annotare la propria opposizione sul documento fiscale.

4. Divieto di emissione della fattura elettronica anche per l'anno 2020

Il decreto fiscale 2020 (decreto legge n.124 del 2019) ha prorogato anche per il periodo d'imposta 2020 il **divieto** per i soggetti tenuti e non tenuti (in caso di opposizione del paziente) all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria **di emettere le fatture in formato elettronico** con riferimento alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

5. Sanzioni

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione, da parte dei soggetti obbligati, dei dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate è prevista una sanzione pari ad Euro 100 per ogni comunicazione con un massimo di Euro 50.000.

Se la comunicazione è inviata in maniera corretta ed entro 60 giorni dalla scadenza prevista la sanzione di cui sopra è ridotta ad un terzo con un massimo di Euro 20.000.

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

In caso di errata comunicazione la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione.

Data

18/12/2019

Firma

Dott. Antonio Dinami

Dott. Marco Figlioli